

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2015

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ATTIS

Introduzione dell'obbligo di formazione del personale degli asili nido e della scuola dell'infanzia sulle tecniche pediatriche di disostruzione delle vie respiratorie

Presentata il 24 luglio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rischio di soffocamento da ingestione o da inalazione di un corpo estraneo è purtroppo sempre possibile, ma durante l'infanzia è un evento abbastanza frequente, soprattutto nella fascia di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni.

Ogni anno in Italia più di 50 bambini perdono la vita a causa dell'ostruzione delle vie respiratorie, secondaria all'inalazione di corpi estranei o cibo.

Uno dei motivi per i quali i bambini sono più soggetti a questa tipologia d'incidente risiede nell'incompleta maturità dei meccanismi riflessi di coordinazione e nel diametro ridotto delle vie aeree.

Tra gli alimenti che più spesso rendono necessaria la pratica delle manovre di disostruzione pediatrica, in quanto responsabili di soffocamento, ci sono i pezzetti di carota, il prosciutto crudo, i chicchi d'uva, i würstel, i pomodorini e le mozzarelle.

Decisivi sono il rapido riconoscimento dei sintomi associati al soffocamento e la corretta e tempestiva esecuzione delle manovre di disostruzione pediatrica. È importante sapere se e quando intervenire e come agire: a volte, un intervento improprio può aggravare una situazione non critica o comprometterla del tutto.

Conoscere le manovre di disostruzione pediatrica è, quindi, estremamente utile per evitare che l'evento possa trasformarsi in tragedia.

Saper prevenire e fronteggiare un'emergenza in caso di soffocamento in età pediatrica è molto importante per chiunque vive o lavora con un bambino: genitori, parenti, *babysitter*, insegnanti, assistenti all'infanzia, eccetera.

La presente proposta di legge è volta proprio a prevedere un obbligo di formazione in materia di tecniche e manovre

di disostruzione e di prevenzione del soffocamento da corpo estraneo per il personale educativo degli asili nido e il personale docente della scuola dell'infanzia.

Accanto a questo obbligo, si prevedono la promozione della formazione anche per i genitori e i percorsi formativi dedicati alle gestanti e ai futuri padri.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge:

a) stabilisce l'obbligo di formazione del personale educativo degli asili nido e del personale docente della scuola dell'infanzia in materia di tecniche e manovre di disostruzione delle vie respiratorie e di misure atte a prevenire il soffocamento, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza;

b) promuove la formazione dei genitori in materia di tecniche e manovre di disostruzione delle vie respiratorie e di misure atte a prevenire il soffocamento.

Art. 2.

(Formazione del personale degli asili nido e della scuola dell'infanzia)

1. Il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove la frequenza di percorsi formativi rivolti al personale educativo degli asili nido e al personale docente della scuola dell'infanzia in materia di disostruzione delle vie respiratorie e di prevenzione del soffocamento.

2. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposita circolare, informano gli istituti e i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale ai percorsi formativi di cui al comma 1. I percorsi formativi sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in collaborazione con i centri di formazione qualificati e certificati, con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con le università, con le società scientifiche, con gli ordini professionali sa-

nitari, con gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria e con le centrali operative del servizio di emergenza-urgenza 118.

Art. 3.

(Formazione dei genitori)

1. Possono prendere parte ai percorsi formativi di cui all'articolo 2 anche i genitori di bambini fino a sei anni di età.

2. Appositi percorsi formativi, dedicati alle gestanti e ai futuri padri, sono organizzati dalle strutture sanitarie in concomitanza con l'inizio dei corsi di preparazione al parto. Le strutture sanitarie sono tenute a informare i futuri genitori sulla possibilità di prendere parte a tali percorsi formativi.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per i medesimi anni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

